

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
"NICCOLO' CUSANO"**

Indirizzi di Studio: AFM – CAT

**Sede: VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 19 – 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA**

INDICE

Premessa

Art. 1 - Norme generali

PARTE I REGOLAMENTO INTERNO

Titolo I Organizzazione dell'attività scolastica

Art. 2 - Orario delle lezioni

Art. 3 - Frequenza minima

Art. 4 - Entrate in ritardo

Art. 5 - Uscite anticipate

Art. 6 - Assenze

Art. 7 - Alunni che non si avvalgono dell'IRC

Art. 8 - Pausa di socializzazione

Art. 9 - Patto educativo di corresponsabilità e comunicazioni scuola-famiglia

Titolo II Studenti

Sezione I Comportamento degli studenti

Art. 10 - Comportamento all'interno dell'Istituto

Art. 11 - Divieto di fumo

Art. 12 - Utilizzo dei dispositivi elettronici

Sezione I/ Istituti di partecipazione studentesca

Art. 13 - Assemblee di classe

Art. 14 - Assemblee d'Istituto

Titolo III Docenti

Art. 15 - Obblighi di servizio

Art. 16 - Vigilanza degli alunni

Titolo IV Spazi e strutture scolastiche

Art. 17 - Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 18 - Funzionamento ed impiego delle strutture scolastiche

Art. 19 - Laboratori

Art. 20 – Palestra e campo sportivo

Art. 21 - Uffici di segreteria

Art. 22 - Servizi di ristoro

Art. 23 - Servizi igienici

Art. 24 - Cortile ed altri spazi

Titolo V Visite guidate e viaggi d'istruzione

Art. 25 - Regolamentazione delle uscite didattiche

Titolo VI Protocollo antibullismo e cyber bullismo

Art. 26 - Rinvio al protocollo

Parte II REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 27 - Principi generali

Art. 28 - Infrazioni disciplinari

Art. 29 - Sanzioni disciplinari

Art. 30 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Art. 31 - Attività alternative alle sanzioni

Art. 32 - Impugnazioni

Norme finali

Art. 33 - Accesso agli atti

Art. 34 - Pubblicazione e revisioni del Regolamento

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il Regolamento d'Istituto ha lo scopo di garantire il funzionamento dell'Istituto tecnico "Niccolo' Cusano" di Giugliano in Campania (NA), affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale e centro di partecipazione democratica di tutte le componenti della comunità scolastica. Nella redazione del presente Regolamento si è cercato di attuare un'interazione tra legislazione vigente, Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e P.T.O.F. con la vita, le problematiche concrete e le potenzialità dell'Istituto.

Il Regolamento è stato redatto previa consultazione delle rappresentanze di tutti gli elementi costituenti la comunità scolastica, nella consapevolezza che ogni soggetto operante nella scuola, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, è costantemente impegnato a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Per il rispetto delle norme in esso contenute si richiede il consapevole e attivo contributo di tutti i partecipanti alla vita dell'Istituto.

Visto il D.P.R. 27599 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98, così come modificato dal DPR 235/07, recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria " che è parte integrante del presente atto;

Vista la nota MIUR prof. 9602 del 31 luglio 2008;

Gli Organi collegiali dell'Istituto "Niccolo' Cusano" di Giugliano in Campania (NA) hanno predisposto ed il Consiglio d'Istituto ha approvato il seguente Regolamento:

Art. 1 -NORME GENERALI

1. Allo scopo di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità, è prioritaria una reale collaborazione tra le diverse componenti, ferme restando le competenze di ciascun Organo collegiale.

2. Gli studenti sono i destinatari dell'attività educativa che l'Istituto promuove ed organizza al fine di concorrere, nell'arco del quinquennio di frequenza, alla crescita culturale ed alla maturazione del senso di cittadinanza e di una autonoma coscienza critica.

3. La scuola ha il dovere di garantire il servizio nell'ambito della sua funzione, nel contesto degli obblighi di frequenza e di attività previste dal **P.T.O.F.**, approvato dal Consiglio d'Istituto.

Parte I

Regolamento interno

TITOLO I

Organizzazione dell'attività scolastica

Art. 2 – ORARIO DELLE LEZIONI

1. Le lezioni iniziano ed hanno termine secondo quanto previsto nell'allegato annuale sull'orario delle lezioni, pubblicato sul sito web dell'Istituto.

2. L'ingresso degli studenti è consentito a partire da cinque minuti prima rispetto all'inizio delle lezioni, al suono della campanella. Gli studenti sono tenuti ad entrare puntualmente a scuola costituendo i ritardi, al pari delle assenze, motivo di disturbo della continuità del processo didattico: entrambi dovranno pertanto essere limitati a motivate ed effettive necessità, e dunque non abituali e ripetuti.

Art. 3 – FREQUENZA MINIMA

1. Ai fini della valutazione della validità dell'anno scolastico si applicano le disposizioni degli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009, che prevedono che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente sia richiesta la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe stabilite dalle Istituzioni scolastiche ai sensi di legge. Il monte ore annuale previsto per legge per ciascun indirizzo di studi ed i criteri per la deroga stabiliti dal Collegio dei Docenti saranno comunicati con apposita circolare all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 4 – ENTRATE IN RITARDO

1. Ritardo lieve: è consentita una tolleranza di dieci minuti rispetto all'inizio delle lezioni; il ritardo lieve sarà comunque annotato sul registro elettronico con la spunta "non concorre al calcolo". Tale forma di ritardo deve considerarsi del tutto occasionale: in caso di reiterazione e/o sistematicità di tale comportamento, il docente Coordinatore di classe, su segnalazione

dei docenti della prima ora, avviserà la famiglia, con annotazione dell'avvenuta comunicazione sul registro elettronico; inoltre, il consiglio di classe ne terrà conto ai fini dell'assegnazione del voto di condotta.

2. Ritardo oltre i dieci minuti: lo studente in ritardo di oltre i dieci minuti deve recarsi dal Collaboratore del Coordinatore delle Attività Didattiche per l'ammissione nell'ora successiva ed attendere il suono della campana della seconda ora nell'atrio o in altro ambiente idoneo indicato dall'Istituto. Lo studente in ritardo potrà essere autorizzato ad entrare in classe in prima ora solo in circostanze del tutto eccezionali (es. cancellazione corsa mezzi pubblici; compito in classe o verifica in prima ora ecc.) e comunque sentito il docente in classe, che annoterà nel registro elettronico l'ingresso in ritardo in prima ora e le motivazioni addotte.

3. Non è ammesso ritardo oltre i dieci minuti quando la classe entri in un'ora successiva alla prima, dovendosi trattare alla stregua di un ingresso in terza ora, che non è consentito dal presente Regolamento (co. 7), se non per documentati motivi di salute.

4. Pendolarismo in entrata: gli alunni residenti in località distanti dall'Istituto o mal servite dai mezzi pubblici di trasporto, potranno, all'inizio di ciascun anno scolastico, presentare al Coordinatore delle Attività Didattiche richiesta di pendolarismo, corredata della necessaria documentazione relativa all'orario e alla fruizione (abbonamenti mensili o annuali) dei mezzi pubblici; se accolta, consentirà loro l'ingresso al massimo entro 20 minuti dall'orario di inizio delle lezioni in prima ora. Il ritardo oltre tale termine sarà trattato alla stessa stregua di quello di cui al comma 2. Per poter usufruire dello *status* di studente pendolare è necessario che risulti apposita annotazione permanente nel registro elettronico.

5. Entrata in seconda ora ("entrata posticipata"): l'ingresso dopo la prima ora di lezione è ammesso unicamente per visite mediche, motivi di salute e per cause di forza maggiore, documentate preventivamente o al momento della richiesta di ingresso. Lo studente che entra in seconda ora deve recarsi dal Collaboratore del Coordinatore delle Attività Didattiche per l'ammissione in classe ed attendere il suono della campana della seconda ora nell'atrio o in altro ambiente idoneo indicato dall'Istituto. Il docente della seconda ora annoterà l'entrata posticipata sul registro elettronico.

6. L'entrata in ritardo va giustificata con le stesse modalità e tempi dell'assenza. Nel corso dell'anno scolastico sono ammessi un massimo di 10 ingressi in seconda ora. L'eventuale avvenuto superamento di tale limite sarà annotato sul registro elettronico da parte del Coordinatore di classe ed, in caso di ulteriori ritardi, gli studenti saranno avviati presso l'Ufficio

del Coordinatore delle Attività Didattiche o di un suo vicario che ammetterà gli alunni minorenni solo se accompagnati dai genitori. Gli studenti maggiorenni saranno richiamati verbalmente e, nei casi di sistematica reiterazione, con nota scritta dal Coordinatore delle Attività Didattiche o da un suo Collaboratore, che valuteranno se avvisare la famiglia.

7. Non è consentito l'ingresso in un'ora successiva alla seconda, se non per documentati motivi di salute.

8. Il Coordinatore deve rilevare periodicamente nel registro di classe le entrate in ritardo e darne comunicazione al consiglio di classe quando esse siano reiterate e/o sistematiche. Il superamento del tetto massimo di entrate posticipate inciderà negativamente sul voto di condotta.

9. Tutti gli ingressi posticipati (anche quelli motivati da visite mediche) vengono comunque conteggiati nel limite massimo di assenze previsto dalle norme vigenti per la validità dell'anno scolastico.

ART.5-USCITE ANTICIPATE

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni: l'uscita anticipata può essere concessa solo in caso di effettiva necessità e deve rappresentare un evento eccezionale. Sono ammesse un numero massimo di dieci uscite anticipate nel corso dell'intero anno scolastico.

2. Eventuali esigenze di uscite anticipate devono essere manifestate e richieste con adeguata motivazione per iscritto, al Coordinatore delle Attività Didattiche o ad un suo Collaboratore, entro la prima ora di lezione. Esse potranno essere accolte a condizione che:

(a) venga esibita la documentazione comprovante la necessità eccezionale dell'uscita anticipata (o, al massimo, esibita al rientro a scuola);

(b) per gli studenti maggiorenni, oltre all'autorizzazione del CAD o di un suo Collaboratore, sia stato apposto anche il visto dei docenti delle ore di lezione che vengono perse per effetto dell'uscita medesima.

3. L'uscita anticipata potrà essere autorizzata al massimo per le ultime due ore di lezione, salvo casi comprovati da idonea documentazione riferita a gravi motivi familiari o attestante la necessità di visite mediche, e potrà avvenire unicamente al cambio dell'ora.

4. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori o dal genitore affidatario, per gravi motivi e per casi del tutto eccezionali e documentabili, essendo la frequenza delle lezioni obbligatoria.
5. Il genitore può demandare ad una terza persona la facoltà di prelevare il proprio figlio/a, previa compilazione della delega depositata presso la Segreteria didattica. In alternativa, dopo aver comunicato alla scuola i motivi di cui al co. 4, il genitore potrà chiedere via e-mail, allegando copia del proprio documento d'identità, che sia inserito nel registro elettronico il permesso di uscita anticipata in autonomia dello studente minorenne che abbia compiuto almeno gli anni quattordici, da autorizzarsi da parte del genitore medesimo tramite l'apposita funzione del registro elettronico.
6. Il genitore che richiede reiteratamente l'uscita anticipata del proprio figlio/a è tenuto a sottoscrivere un documento attestante l'assunzione di responsabilità per la mancata fruizione dell'attività didattica. Nel caso in cui le richieste di uscita fuori orario degli studenti maggiorenni si ripetano con troppa frequenza, la scuola si riserva di informare le famiglie.
7. L'autorizzazione ad uscire anticipatamente dovrà essere comunicata dal Collaboratore del DS al collaboratore scolastico in portineria. Il docente presente in classe nell'ora in cui avviene l'uscita anticipata annoterà l'uscita nel registro e provvederà a giustificarla. Il Coordinatore di classe dovrà periodicamente prendere nota del numero delle uscite anticipate richieste dagli alunni ed informarne il consiglio di classe.
8. In caso di improvvisa indisposizione da parte degli alunni durante le ore di lezione, la Dirigenza può consentirne l'uscita anticipata in qualunque momento, affidandoli ai genitori, al genitore affidatario o ad un terzo delegato, oppure accompagnandoli al Pronto Soccorso con il 118 ed avvertendo la famiglia.
9. Tutte le ore perse per effetto dell'uscita anticipata (comprese quelle motivate da visite mediche) concorrono al calcolo del monte ore obbligatorio previsto per legge per la validità dell'anno scolastico.
10. Pendolarismo in uscita: con le stesse modalità ed alle stesse condizioni del pendolarismo in entrata (art.4. co. 4) gli alunni potranno domandare il permesso di pendolarismo in uscita, anticipando l'uscita da scuola al massimo di 10 minuti rispetto all'ultima ora di lezione. Per l'anno scolastico 2024-25 la possibilità di pendolarismo in uscita sarà concessa unicamente a chi usufruisce di mezzi pubblici che percorrono linee particolarmente difficili.

11. È considerata infrazione gravissima l'allontanamento dalla scuola senza autorizzazione e comporterà il coinvolgimento delle forze di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - ASSENZE

1. È compito dell'insegnante della prima ora di lezione annotare i nomi degli alunni assenti sul registro elettronico.

2. Tutti gli alunni maggiorenni e i genitori degli alunni minorenni sono tenuti a giustificare sul registro elettronico o in segreteria le assenze ed i ritardi prima del rientro a scuola.

3. Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi con riserva; qualora non abbiano giustificato entro il secondo giorno, saranno ammoniti verbalmente; il terzo giorno potranno essere sanzionati con nota disciplinare.

4. In caso di malattia, non è necessario presentare il certificato per il rientro a scuola. È comunque opportuno documentare con certificato medico un'assenza prolungata per motivi di salute, per consentirne l'eventuale valutazione ai consigli di classe ai fini del riconoscimento della deroga al monte ore obbligatorio per la validità dell'anno scolastico.

5. In caso l'assenza sia motivata dalla contrazione di virus Covid-19, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 - ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'IRC

1. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica potranno scegliere tra le opzioni offerte dall'Istituto, compilando all'inizio dell'anno scolastico la modulistica fornita dalla Segreteria didattica.

2. Se l'ora di IRC coincide con la prima o l'ultima ora della giornata, gli allievi potranno entrare un'ora dopo o uscire un'ora prima, previa autorizzazione iniziale della famiglia. Di tale circostanza deve risultare annotazione permanente nel registro elettronico. Se l'ora di IRC cade all'interno dell'orario l'allievo, quand'anche minorenne, potrà allontanarsi dall'edificio scolastico per farvi rientro al termine dell'ora, laddove risulti annotata autorizzazione permanente nel RE, concessa su richiesta della famiglia.

3. Le ore di IRC non svolte dagli alunni che non si avvalgono non concorreranno al calcolo del monte ore obbligatorio previsto per legge per la validità dell'anno scolastico.

Art. 8 - PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

1. Sono previste due pause di socializzazione, che si svolgono in orario unico per tutti gli studenti dell'Istituto.
2. Le pause di socializzazione si svolgono in classe, nei corridoi e negli ambienti all'aperto della scuola a ciò destinati. In particolare, sarà possibile utilizzare il cortile interno, con esplicito divieto di fruizione e stazionamento sulle scale esterne antincendio.
3. Durante gli intervalli non viene meno l'obbligo della vigilanza sugli studenti da parte dei docenti e contestualmente l'obbligo da parte degli studenti di attenersi alle norme di comportamento dell'Istituto. L'Istituto provvederà a predisporre appositi turni di sorveglianza delle pause di socializzazione negli ambienti comuni, da intendersi quali ordini di servizio destinati a docenti ed ai collaboratori scolastici.
4. Al suono della campanella che segnala il termine della pausa, gli alunni dovranno fare rientro nelle aule.
5. In caso di ritardo, lo stesso sarà annotato nel registro di classe; il ritardo prolungato potrà essere sanzionato con nota disciplinare dal docente presente in classe.

ART. 9 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' E COMUNICAZIONI SCUOLA -FAMIGLIA

1. L'Istituto considera come finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt. 3, 21, 33, della Costituzione Italiana e lo Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con **DPR** 249/1998 e modificato e integrato dal **DPR** n.235/2007. Tenendo presenti tali fonti, l'Istituto propone alle famiglie e agli studenti la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, predisposto previo parere della componente genitori e studenti all'interno del Consiglio d'Istituto, *"finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie"* (**DPR**. n. 235/07, art. 3, comma 1), pubblicato sul sito web d'Istituto ed ai cui contenuti si rinvia.
2. Gli avvisi destinati alle famiglie saranno annotati sul registro elettronico e/o oggetto di circolari. I genitori, così come gli alunni, sono tenuti alla lettura delle circolari pubblicate sul sito dell'Istituto.

3. Nel caso in cui la scuola disponga, per ragioni organizzative, l'uscita anticipata e l'ingresso posticipato di una classe, la richiesta dell'autorizzazione sarà inserita sul registro elettronico; la richiesta dovrà essere autorizzata dalle famiglie o dagli alunni maggiorenni prima dell'ingresso a scuola.

4. Gli allievi minorenni sprovvisti di avviso autorizzato non potranno uscire dalla scuola. Sarà cura del docente della prima ora verificare la presenza di tutte le autorizzazioni. I nomi degli alunni sprovvisti di autorizzazione saranno riportati nel campo "Annotazioni giornaliera" del registro elettronico.

5. Nel caso di uscite didattiche di una giornata, sarà cura del docente accompagnatore provvedere a controllare che le richieste di autorizzazione all'uscita inserite sul registro elettronico siano state effettivamente autorizzate.

Titolo II

STUDENTI

Sezione I

Comportamento degli studenti

Art. 10 - COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto reciproco, della pacifica convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività.

2. In particolare gli studenti devono:

- mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni, del personale scolastico (ATA e Docenti), del personale educativo e di chiunque altro sia presente a scuola;
- mantenere un comportamento corretto durante gli spostamenti da un ambiente all'altro tra le varie ore di lezione;
- usare un tono ed un volume di voce consoni ad un ambiente scolastico, e tale da non disturbare le aule adiacenti;
- rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal docente presente in aula;
- usare con rispetto gli arredi e le attrezzature nei locali;
- mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco e l'aula.

3. È fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti, nei laboratori, o in altre aule momentaneamente vuote senza la presenza del docente o del responsabile della struttura. I docenti eviteranno di dare agli allievi l'incarico di prendere oggetti dal proprio armadietto, o di recarsi da soli a prelevare del materiale (libri, materiale didattico, ecc.) in locali in cui non sia presente un responsabile.
4. È opportuno evitare di uscire dall'aula durante le lezioni. In caso di necessità, l'insegnante può autorizzare gli studenti, in numero di uno alla volta, ad allontanarsi per qualche minuto ("uscite brevi"). È fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi individualmente o collettivamente dalle aule in orario di lezione senza l'autorizzazione dell'insegnante.
5. Durante il cambio dell'ora, in caso sia necessario spostarsi all'interno dell'edificio scolastico (ad esempio, per raggiungere i laboratori), tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare gli spostamenti in modo sollecito, non attardandosi per nessun motivo nei corridoi o negli spazi comuni.
6. È vietato recarsi ai distributori automatici, ai servizi di ristoro o ai punti di ristoro dell'Istituto durante le ore di lezione e al cambio dell'ora, salvo i casi di necessità accertati ed autorizzati dall'insegnante. La violazione di tale divieto sarà sanzionata con nota disciplinare.
7. Gli eventuali spostamenti al di fuori dell'edificio scolastico dovranno svolgersi sotto la supervisione di docenti o di personale opportunamente delegato; gli studenti non possono uscire da soli dall'edificio, se non alla fine delle lezioni, dopo il suono della campanella.
8. Gli studenti risponderanno di qualunque danno arrecato alle strutture e ai beni della scuola rimborsando le spese per riparare i danni eventuali dei beni o di qualsiasi suppellettile o materiale in dotazione, oltre ad incorrere in provvedimenti disciplinari.
9. Gli studenti sono considerati responsabili della strumentazione presente in aula (PC, **TV**, **LIM**, ecc.), su cui dovranno vigilare. Pertanto, saranno chiamati al pagamento di eventuali danni al materiale assegnato alla classe.
10. L'Istituto non risponde di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.
11. È vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, come meglio specificato nel successivo art. 12. Le famiglie in caso di necessità ed urgenza potranno mettersi in contatto con gli studenti telefonando al centralino della scuola, al seguente numero: 081/6333419.
12. È opportuno avere un abbigliamento consono all'ambiente scolastico evitando pantaloni corti, abiti succinti, cappelli o copricapi e occhiali da sole in classe.

ART. 11 – DIVIETO DI FUMO

1. Ai sensi della L. n.3/2003 n.3 e del D.L. n.104/2013, è tassativamente vietato fumare nei locali interni all'edificio scolastico (aule, corridoi, scale, servizi igienici, ecc.) e nelle pertinenze all'aperto (cortile, giardino, parcheggio ecc.), in qualunque momento. Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche ed assimilabili. Tutti, indistintamente, devono ottemperare a tale direttiva.
2. Il Coordinatore delle Attività Didattiche o il suo preposto ha l'obbligo di applicare sanzioni ai contravventori, ai sensi della normativa vigente.
3. Nei piani dell'Istituto sono affissi gli appositi cartelli di divieto, ove sono indicati anche i nominativi dei docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni.

Art. 12 - UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

1. Ai sensi della Direttiva MIUR 15 marzo 2007 n.30, nonché della Circolare del MIM del 19 dicembre 2022, nell'Istituto è proibito l'uso del telefono cellulare e di qualunque altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle lezioni. Gli studenti, durante le stesse, dovranno custodire il telefono cellulare e gli altri dispositivi all'interno della propria borsa personale, spento.
2. Gli insegnanti hanno la facoltà di ritirare temporaneamente i telefoni degli alunni sorpresi all'uso durante le lezioni e di sanzionare con nota disciplinare tale comportamento, nonché di dare in consegna il dispositivo all'Ufficio del Coordinatore delle Attività Didattiche o del Vicario, ove sarà custodito fino al termine delle lezioni del giorno. Tale ultima circostanza sarà comunicata ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale. L'uso improprio del telefono cellulare, se reiterato nel tempo, influisce sul voto di condotta.
3. È data facoltà ai docenti, per esigenze didattiche, di chiedere agli alunni di depositare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici in loro possesso sulla cattedra o in appositi contenitori presenti nell'aula, fino a che ciò sia ritenuto necessario.
4. Nel caso di attività didattica che contempli l'utilizzo di dispositivi elettronici, anche con connessione dati, l'insegnante potrà consentirne l'uso durante le lezioni.
5. È fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni o filmati (ad eccezione di quelli registrati per motivi didattici) di persone, se non autorizzati espressamente dal Coordinatore delle Attività Didattiche o da un suo Collaboratore. Immagini, suoni e video, acquisiti all'interno della

comunità scolastica, in particolar modo durante lo svolgimento dell'attività didattica e successivamente fatti oggetto di scambio tra privati (ad esempio via chat) o pubblico (ad esempio, diffusione via internet), in quanto contengono informazioni di carattere personale, sensibili o meno, costituiscono indebito trattamento di dati, in violazione delle norme contenute nel Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, e del Codice Civile (art.10), se non esplicitamente autorizzato dai soggetti coinvolti: pertanto, la diffusione di dati personali di questo genere non può avvenire sulla base della volontà di chi li ha acquisiti. Lo studente che trasgredisca tale divieto potrà essere sanzionato disciplinarmente, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

6. Agli studenti non è consentito ricaricare la batteria del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici collegandoli alla rete elettrica dell'Istituto: la violazione di tale divieto potrà essere sanzionata disciplinarmente.

Sezione II

Istituti di partecipazione studentesca

Art. 13-ASSEMBLEE DI CLASSE

1. La scuola garantisce il diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto, incoraggiando ed educando gli allievi all'esercizio del proprio diritto di partecipazione democratica al governo della scuola, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

2. Le classi hanno diritto ad un'assemblea di due ore ogni mese, da ottobre a maggio. I rappresentanti di classe devono farne richiesta scritta, corredata dall'ordine del giorno, all'attenzione dei docenti che mettono a disposizione la propria ora di lezione. La richiesta autorizzata dal docente dovrà essere poi presentata all'approvazione del C.A.D. o di un suo Collaboratore.

3. I docenti che concedono le proprie ore sono tenuti all'obbligo di vigilanza anche durante l'assemblea, pur nel rispetto del diritto degli studenti di discutere liberamente delle questioni che hanno a che fare con la loro vita scolastica. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell'aula ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe e, nel caso dovesse rilevare condizioni che non ne consentano la prosecuzione, può sospendere l'assemblea.

4. I rappresentanti di classe sono corresponsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori. Gli alunni dovranno redigere il verbale dell'assemblea, che sarà poi consegnato all'Ufficio del Coordinatore delle Attività Didattiche o ad un suo Collaboratore.

Art. 14-ASSEMBLEE D'ISTITUTO

1. Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea una volta al mese durante l'orario delle lezioni. Non possono avere luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di scuola (D.lgs 297/1994, art. 13). Alle assemblee possono assistere, oltre al C.A.D. o un suo delegato, i docenti che lo desiderano. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

2. Previa autorizzazione dei genitori sul registro elettronico, da sottoscrivere prima dell'ingresso degli alunni a scuola, gli studenti si potranno recare nei locali scelti per l'assemblea all'ora prevista per il suo inizio, ed al termine della stessa potranno fare rientro autonomo a casa. In mancanza dell'autorizzazione, non sarà possibile la partecipazione all'assemblea né l'uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico dai locali dell'Istituto.

3. Il Comitato Studentesco dei rappresentanti degli studenti eleggerà di volta in volta, un presidente/moderatore ed un segretario verbalizzante, che redigerà apposito verbale dell'assemblea, da consegnarsi presso l'Ufficio del Coordinatore delle Attività Didattiche. L'assemblea deve essere richiesta almeno 5 gg. prima del suo svolgimento e nella richiesta deve essere specificato il suo ordine del giorno. Il mantenimento dell'ordine durante i lavori è garantito dal servizio d'ordine, formato da due alunni eletti per ogni classe.

4. All'assemblea è possibile invitare esperti, previa richiesta ed autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Il C.A.D. o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento, ed in ogni caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

TITOLO Iii

DOCENTI

ART. 15-OBBLIGHI DI SERVIZIO

1. Gli obblighi di servizio del personale docente sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale vigente e dalla legge. Si richiamano, a titolo di promemoria, alcune fondamentali norme:

- (a) Le circolari del Coordinatore delle Attività Didattiche sono pubblicate sul sito web d'Istituto, secondo tempi e modalità dettate dalla contrattazione integrativa d'Istituto. La mancata conoscenza delle circolari regolarmente pubblicate non può essere addotta a valido motivo di giustificazione.
- (b) I docenti che usufruiscono dei laboratori prendono visione ed osservano le norme particolari che sono affisse in tali ambienti.
- (c) Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro elettronico personale ed il registro elettronico di classe.
- (d) Ogni docente procede ad una valutazione trasparente e tempestiva degli alunni, avendo cura di riconsegnare eventuali elaborati alle classi entro il termine di 15 gg. dallo svolgimento.
- (e) I docenti possono richiedere colloqui telefonici o in presenza con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
- (f) Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, laddove questa si svolga nella modalità in presenza ed in orario antimeridiano, il docente è presente nell'Istituto, dal momento che l'ora di ricevimento è intesa dal legislatore come obbligo di servizio.
- (g) Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
- (h) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, con riferimento alla prima ora di lezione, e ad assistere all'uscita degli studenti.
- (i) I docenti non possono utilizzare:
- i telefoni cellulari durante l'attività didattica, a meno che ciò non sia reso necessario da esigenze didattiche o di servizio;
 - i telefoni della scuola per motivi personali.
- (j) Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., rispettando il presente Regolamento, collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.T.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio docenti.

ART. 16 - VIGILANZA DEGLI ALUNNI

1. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell'aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni

devono essere lasciate in buono stato. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori e le aule speciali.

2. I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l'orario delle pause didattiche, hanno la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento degli alunni, adottando le misure necessarie e seguendo le turnazioni per la vigilanza degli ambienti comuni predisposte dal Coordinatore delle Attività Didattiche.

3. Il docente che per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico affinché provveda temporaneamente alla vigilanza.

TITOLO IV

Spazi e strutture scolastiche

Art.17 - UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali, sindacali.

2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'Istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.

3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.

4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili.

5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e ad utilizzare armadi e contenitori per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art.18 - FUNZIONAMENTO ED IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate:

- aule didattiche e aule speciali
- laboratori
- biblioteca
- segreteria

- servizi e punti ristoro
- servizi igienici
- cortile e spazi interni

sono valide le norme di disciplina generali integrate dalle norme particolari eventualmente affisse nelle strutture anzidette. Dette norme particolari saranno predisposte e fatte rispettare dai responsabili di laboratori, aule e locali. Sussiste l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art.19- LABORATORI

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni sofisticate, delicate e costose; pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.

ART. 20 - PALESTRA E CAMPO SPORTIVO

1. L'Istituto non dotato di una palestra ha stipulato una convenzione con la Scuola "G.M.CANTE" di Giugliano in Campania (NA) e di campi sportivi all'aperto. Per il corretto utilizzo di tali ambienti si fa riferimento allo specifico Regolamento d'uso.

Art. 21 - UFFICI DI SEGRETERIA

1. La Segreteria è un centro nevralgico della scuola; negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità. L'accesso alla Segreteria sarà opportunamente regolato e consentito nel rispetto degli orari di apertura al pubblico indicati sul sito web d'Istituto (Segreteria URP).
2. Norme particolari sono affisse nei suoi locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 22 - SERVIZI DI RISTORO

1. Servizi e punti di ristoro sono a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola. Gli studenti potranno accedervi liberamente durante le pause didattiche, solo previa autorizzazione del docente presente in classe durante il resto della giornata scolastica. Le bevande servite in bicchiere potranno essere consumate unicamente all'interno dei servizi di ristoro o nei pressi dei punti di ristoro e non portate all'interno di aule e laboratori. La violazione delle regole anzidette sarà sanzionata con nota disciplinare.

Art. 23 - SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti, sono collocati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 - è vietato fumare;
 - è vietato sporcare muri, pavimenti e suppellettili;
 - è obbligatorio lasciare i bagni puliti così come si desidera trovarli.
3. La violazione di detti divieti ed obblighi è causa dell'applicazione di sanzioni disciplinari. Coloro i quali dovessero arrecare danni, saranno obbligati al risarcimento delle spese, oltre che sanzionati disciplinarmente.

Art. 24 - CORTILE E ALTRI SPAZI

1. Il parcheggio nel cortile della sede è interdetto al personale docente, ATA ed agli studenti..

TITOLO V

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 25 - REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Ogni consiglio di classe programma le uscite didattiche dell'anno scolastico, con congruo anticipo rispetto al loro svolgimento. Le uscite potranno tenersi soltanto se ad esse parteciperà un numero di alunni non inferiore al 70% della classe. La richiesta di uscita didattica con le relative autorizzazioni dovrà essere consegnata in Segreteria almeno 5 gg. prima dell'uscita medesima. Non sarà possibile la partecipazione alle uscite didattiche proposte dalla scuola per gli studenti destinatari della relativa sanzione disciplinare accessoria.

2. Per i viaggi d'istruzione, si rimanda al Regolamento Viaggi allegato al P.T.O.F.

TITOLO VI

PROTOCOLLO ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 26 - RINVIO AL PROTOCOLLO

1. Si rinvia alle disposizioni del protocollo antibullismo e cyberbullismo dell'Istituto, da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

Parte II

Regolamento di disciplina

Art. 27 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Regolamento di disciplina si conforma al rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998, così come riformato dal DPR 235/2007).

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al

permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

11. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

12. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

14. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate per infrazioni disciplinari commesse durante le attività scolastiche, anche pomeridiane, e durante quelle extrascolastiche organizzate dalla scuola, nonché per infrazioni commesse al di fuori dell'orario scolastico, nei pressi della scuola o che comunque presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica, ed accertate da personale docente, dal Coordinatore delle Attività Didattiche o da un suo Collaboratore.

15. Per assicurare la comprensione e l'efficacia del provvedimento disciplinare, l'infrazione deve essere annotata sul registro elettronico, in modo tempestivo, dal docente presente al momento del fatto, specificando in maniera chiara le circostanze che rendono necessaria l'applicazione di una sanzione disciplinare.

16. La scelta della sanzione, tra quelle indicate al successivo art. 31, come corrispondenti alla specifica infrazione, viene fatta dall'organo ivi indicato come competente.

17. Ogni docente, a seguito delle infrazioni, può in qualsiasi momento valutare la necessità di convocare le famiglie, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche.

Art. 28 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

1. Sono considerate infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti, così come individuati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 3 **DPR** 249/1998, così come riformato dal **DPR** 235/2007) e/o commessi in violazione del presente Regolamento, delle norme di sicurezza e delle leggi dello Stato, ed in particolare:

- (a) ledere la dignità e l'integrità fisica delle persone, offendere la morale altrui, anche utilizzando un linguaggio non consono all'ambiente scolastico;
- (b) mettere a repentaglio la sicurezza e la salute degli altri;
- (c) danneggiare le attrezzature didattiche (LIM, lavagne, banchi, laboratori, computer, ecc.) e non rispettare l'ambiente scolastico (sporcare bagni, infissi, aule, arredo, muri, ecc.);
- (d) disturbare l'attività didattica;
- (e) essere negligenti nell'assolvimento dei doveri di esecuzione dei compiti in classe o a casa; di assiduità nella frequenza; di presentazione delle giustificazioni; di rispetto degli orari e delle disposizioni organizzative dell'Istituto; di compostezza;
- (f) allontanarsi dalla classe o da altro ambiente didattico senza l'autorizzazione del docente;
- (g) tenere acceso o utilizzare il cellulare in classe, salvo autorizzazione del docente per scopi didattici;
- (h) fumare negli ambienti interni ed esterni alla scuola.

2. Per le infrazioni disciplinari che costituiscono anche reato, il Coordinatore delle Attività Didattiche presenta denuncia all'Autorità competente ai sensi dell'art. 361 c.p.

Art. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Costituiscono sanzione disciplinare i seguenti provvedimenti:

- (a) Ammonizione disciplinare (Nota) sul registro elettronico visibile alla famiglia;
- (b) Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni;
- (c) Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni;
- (d) Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni;
- (e) Allontanamento fino al termine delle lezioni;
- (f) Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2. Le sanzioni disciplinari elencate dal punto b) al punto f) sono sempre precedute da Nota disciplinare nel registro elettronico, visibile alla famiglia, o comunque da Annotazione nel RE da parte del docente, del Coordinatore di classe o del Collaboratore del DS.

3. Alle sanzioni può essere associata anche la sanzione accessoria della esclusione da attività didattiche che si svolgono dentro o fuori dalla Scuola, come spettacoli, visite, viaggi e simili.

4. Laddove previsto dal presente Regolamento e/o dalla legge, in aggiunta alle sanzioni potranno essere applicate anche sanzioni pecuniarie e la misura del risarcimento del danno nell'ipotesi in cui, dall'infrazione commessa, derivi un costo a carico dell'Istituzione scolastica per il ripristino di beni e luoghi.

5. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti d) ed e), gli organi competenti eviteranno che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, prestando una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali è disposto l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE INFRAZIONI E DELLE RISPETTIVE SANZIONI DISCIPLINARI

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	MISURE ACCESSORI E ALLE SANZIONI
Assenze e/o ritardi non giustificati oltre i limiti consentiti; sistematica reiterazione di entrate in ritardo da parte di alunni maggiorenni	Nota sul RE	Docente in orario, Coordinatore di classe, D.S. o suo Collaboratore	

Rientro in ritardo in aula/laboratorio/palestra dopo un'uscita autorizzata o pausa didattica	Nota sul RE	Docente in orario	
Irreperibilità in aula al cambio dell'ora	Nota sul RE	Docente in orario	
Mancanza di mantenimento di pulizia dell'ambiente (aule, laboratori, bagni, palestre, locali interni e area cortili), scritte sui banchi, uso improprio dei bagni	Nota sul RE	Docente in orario/Coordinatore/Collaboratore DS	
Infrazione al divieto di fumo	Nota sul RE	Docente referente antifumo, docente in vigilanza, Collaboratore del DS	Applicazione di sanzione pecuniaria come per legge
Infrazione alle norme che regolano il parcheggio negli spazi interni preposti	Nota sul RE	Collaboratore del DS	
Utilizzo del telefono cellulare, di lettori musicali o di altri dispositivi elettronici, di carte da gioco o affini durante le lezioni	Nota sul RE	Docente in orario	
Utilizzo di mezzi tecnologici (telefono cellulare, tablet, smartwatch e simili) durante lo svolgimento dei compiti in classe	Nota sul RE	Docente in orario	

Utilizzo delle prese elettriche dell'Istituto per ricaricare telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici personali	Nota sul RE	Docente in orario	
Copiatura di compiti ed esercitazioni anche attraverso mezzi tecnologici	Nota sul RE	Docente in orario	
Svolgimento di compiti di altra disciplina durante la lezione	Nota sul RE	Docente in orario	
Essere sprovvisti in modo reiterato del libro di testo, di materiale didattico, di abbigliamento per le Scienze motorie e di tutto ciò che è indispensabile alla didattica	Nota sul RE	Docente in orario	
Allontanamento dall'aula/laboratorio/palestra senza autorizzazione	Nota sul RE	Docente in orario	
Uso improprio e non autorizzato del computer (Internet, videogiochi, ecc.) nei laboratori di Informatica; uso improprio e non autorizzato di LIM e affini	Nota sul RE	Docente in orario	
Consumare alimenti o masticare gomme durante le lezioni senza l'autorizzazione del docente	Nota su RE	Docente in orario	

Utilizzo non autorizzato di servizi di ristoro, macchinette e punti di ristoro durante le lezioni	Nota sul RE	Docente in orario o Collaboratore del DS	
Sosta non autorizzata in ambienti interni o esterni all'edificio scolastico e non deputati alla didattica durante le lezioni	Nota sul RE	Docente in orario o Collaboratore del DS	
Assenza collettiva o assenze "strategiche"	Nota sul RE	Docente in orario, Coordinatore di classe	
Turbativa durante lo svolgimento delle lezioni e/o durante le pause di socializzazione	Nota sul RE	Docente in orario, docente in vigilanza, Collaboratore del DS	
Manipolazione di prese elettriche, interruttori, serrature, vetri, lavandini, bagni, impianti vari	Nota sul RE	Docente in orario o Collaboratore del DS	
Utilizzo di abbigliamento non consono al contesto scolastico	Nota sul RE	Docente in orario	
Reiterazione dei comportamenti anzidetti (pluralità di note disciplinari, in numero almeno pari a tre)	Allontanamento fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Sospensione visite e/o viaggi d'istruzione
Uso di termini volgari e/o offensivi e/o provocatori e/o aggressivi e/o di espressioni minacciose nei confronti dei			

compagni, dei docenti e del personale non docente*			
Allontanamento arbitrario dall'edificio scolastico			
Arrecare danno all'arredo scolastico (scritte e incisioni sui muri, sulle porte, nei bagni e simili), alle attrezzature, alle strumentazioni, alle pertinenze della scuola * Asportazione/danneggiamento di cartelli di segnaletica per la sicurezza e/o di disposizioni dirigenziali/uso improprio di porte e scale antincendio			
Reiterazione dei comportamenti anzidetti (pluralità di provvedimenti di allontanamento in numero pari almeno a due)	Allontanamento fino a 15 giorni	Consiglio di classe	Sospensione visite e/o viaggi d'istruzione
Uso di termini/diffusione di materiali, anche digitali, riferiti a differenza etnica, di genere o comunque di intento discriminatorio *			
Manomissione degli			

impianti antincendio e di sicurezza/ violazione intenzionale delle norme di sicurezza*			
Uso improprio di Internet con diffusione di scritte o immagini non autorizzate della o sulla scuola o delle persone presenti a scuola *			
Introduzione/uso nell'Istituto di sostanze stupefacenti e alcolici *			
Introduzione a scuola di oggetti pericolosi o atti ad offendere *			
Atti di bullismo e cyberbullismo*			
Furto*			
Occupazione abusiva degli edifici e degli spazi della struttura scolastica *			
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, lesioni, reati di natura sessuale etc.) così come individuati dalle norme penali vigenti *	Allontanamento oltre i 15 giorni	Consiglio d'Istituto	Sospensione visite e/o viaggi d'istruzione. Per periodi di allontanamento superiori ai 15 gg., la scuola promuove - in
Creare concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone *			

			<p>coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria- un percorso di recupero educativo mirato al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica</p>
<p>Recidiva nei reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, così come individuati dalle leggi penali vigenti *</p>	<p>Allontanamento fino al termine delle lezioni</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Non sono esperibili interventi per un reinserimento o responsabile e tempestivo dello studente nella comunità</p>
<p>Recidiva nel creare concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone *</p>			

			durante l'anno scolastico
Casi più gravi dei precedenti, deferibili all'Autorità giudiziaria ai sensi delle leggi penali vigenti*	Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Non sono esperibili interventi per un reinserimento o responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

* Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla Magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Art. 30 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Per l'applicazione delle sanzioni diverse dalla sola Nota disciplinare sul RE – che viene comminata da uno dei soggetti indicati nell'articolo precedente – è previsto il seguente procedimento:

- Annotazione/nota disciplinare sul registro elettronico da parte del docente, del Coordinatore di classe o del Collaboratore del CAD;
- Entro 2 gg., relazione scritta del docente o del Coordinatore di classe al Coordinatore delle Attività Didattiche, con richiesta di avvio del procedimento disciplinare;
- Entro 2 gg. dalla richiesta, comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia ed all'alunno da parte del Coordinatore delle Attività Didattiche, con la contestazione

dell'addebito e l'invito ad esporre le proprie ragioni a difesa in audizione davanti al Coordinatore delle Attività Didattiche (o suo delegato) o per iscritto. L'audizione dovrà avvenire entro i 2 gg. successivi;

- Entro le 24 h. dall'avvenuta audizione dell'interessato o dalla rinuncia alla medesima, convocazione dell'organo collegiale competente per la sanzione da irrogare;
- Conclusione del procedimento con provvedimento del Coordinatore delle Attività Didattiche di archiviazione senza effetti del procedimento, oppure di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, sanzione alternativa proposta.

I suddetti termini possono venire ridotti laddove si ritenga di dover intervenire con urgenza in ragione della gravità dell'infrazione e/o delle conseguenze da essa derivanti, dandosene adeguata motivazione nei provvedimenti di convocazione e di irrogazione della sanzione.

2. Con riferimento al Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata di tutte le componenti, con la presenza anche dei genitori eletti Rappresentanti di classe.

3. La riunione dell'Organo collegiale competente, da considerarsi valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto, si svolge con il rispetto delle seguenti fasi:

- *Prima fase ("dibattimentale") finalizzata alla ricostruzione dell'evento:* lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Nel corso della fase dibattimentale viene verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.
- Seconda fase ("deliberativa") finalizzata alle decisioni da assumere: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi. Il Presidente della seduta, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica. L'Organo competente potrà deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e di eventuali memorie scritte, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

4. La decisione dell'Organo competente, debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente entro 24 h. dalla sua adozione. In particolare nel caso in cui vengano

irrogate le sanzioni dell'allontanamento fino al termine delle lezioni, senza o con esclusione dagli scrutini finali o dall'Esame di Stato, è necessario che vengano esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

5. Il provvedimento disciplinare diventa esecutivo a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta. Nel caso lo studente o la sua famiglia, all'atto della notifica del provvedimento, optino per una sanzione alternativa all'allontanamento dalle lezioni, la stessa avrà principio di esecuzione entro una settimana, necessitando l'Istituto dei tempi tecnici per l'organizzazione dell'attività.

6. L'irrogazione di sanzioni disciplinari è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. L'eventuale trasferimento in altro Istituto non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato.

Art. 31 - ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLE SANZIONI

1. Tra tali attività rientrano, indicativamente e non esaustivamente: il volontariato nell'ambito della comunità scolastica o in strutture del terzo settore; collaborazioni di segreteria; pulizia dei locali della scuola; piccole manutenzioni; attività di ricerca; riordino di cataloghi e di archivi; produzione di elaborati che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione critica di episodi verificatisi nella scuola; frequenza obbligatoria di corsi su tematiche di rilevanza sociale, in ore non curricolari; altre attività ritenute idonee, suggerite dal Consiglio di classe.

2. L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Coordinatore delle Attività Didattiche.

3. I genitori, anche di studenti maggiorenni, risarciscono il danno imputabile al loro figlio anche in caso di opzione per l'attività alternativa.

4. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Art. 32 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia dell'Istituto, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

2. L'Organo di Garanzia d'Istituto è composto dal Coordinatore delle Attività Didattiche che lo presiede, dal docente e dal genitore membri della Giunta Esecutiva e dallo studente facente parte del Consiglio d'Istituto che risulti essere primo tra gli eletti.
3. I membri dell'Organo di Garanzia che siano parte del procedimento o testimoni di condotte che ne formano oggetto non possono partecipare al procedimento. Il Consiglio d'Istituto, con riunione tempestiva, nomina eventuali membri in sostituzione di quelli incompatibili o astenuti.
4. Per la validità delle deliberazioni dell'Organo di garanzia è necessario che siano presenti tutti i membri che lo compongono. L'eventuale astensione dalla votazione di uno o più membri non influisce sul conteggio dei voti validamente espressi.
5. L'Organo di garanzia può acquisire documenti e procedere ad audizioni. Tutela il contraddittorio, ispira le sue decisioni ai criteri della proporzionalità e della funzione rieducativa delle sanzioni.
6. L'Organo di Garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dalla sua convocazione. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione sarà confermata. La decisione dell'Organo di Garanzia viene redatta e notificata all'interessato e/o alla sua famiglia con le stesse modalità e negli stessi termini di quella assunta ai sensi dell'art.32 co. 4.
7. L'impugnazione sospende l'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, salvo i casi di commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o creino concrete situazioni di pericolo, nei casi di recidiva nella commissione di detti reati ed in tutti i casi di commissione di atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale.
8. L'Organo di Garanzia dell'Istituto decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche in merito all'applicazione autentica del presente Regolamento di disciplina.
9. Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, a norma di legge.

NORME FINALI

Art. 33 – ACCESSO AGLI ATTI

1. È sempre possibile, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, esaminare gratuitamente i documenti amministrativi dell'Istituto.
2. Nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un loro estratto), la consegna sarà subordinata al rimborso del costo di riproduzione, nella misura stabilita dagli Organi competenti.

ART. 34 - PUBBLICAZIONE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e gli è data pubblicità attraverso il sito web dell'Istituto.
2. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, su proposta e previa consultazione degli Organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e comunque sentito il parere del Collegio dei docenti.
3. Eventuali situazioni particolari e/o dubbie relative all'applicazione del presente Regolamento vengono esaminate e risolte dal Coordinatore delle Attività Didattiche o da un suo delegato.
4. Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), sono sempre informati in forma chiara, efficace e completa gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione.

Il Regolamento di Istituto, in vigore dall'anno scolastico 2021-2022,

è stato aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 in data 3 Giugno 2024 emandato delle parti relative al Covid-19